



28693-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI
MONICA BONI
ROBERTO BINENTI
GIUSEPPE SANTALUCIA
GAETANO DI GIURO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2025/2020
CC - 16/09/2020
R.G.N. 7320/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 03/02/2020 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE LOCATELLI

Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso

udito il difensore

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza della Corte di assise di La Spezia di rigetto dell'istanza di declaratoria di scadenza dei termini massimi di fase in riguardo alla misura cautelare del divieto di espatrio, applicata in relazione ai reati di cui agli articoli 575, 576, n. 1, 577 comma primo n. 2, 110, 485, 491 cod. pen, per la morte del fratello (omissis) (omissis) e per la formazione di un falso testamento olografo del fratello, di cui ne faceva uso, fatti commessi in (omissis)

1.1. (omissis) fu sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 12 febbraio 2016, e poi, in data 28 aprile 2016, detta misura fu sostituita con quella, attualmente in corso, del divieto di espatrio. Alla data del 5 dicembre 2019, cioè a due anni dall'emissione del decreto dispositivo del giudizio, avvenuta il 4 dicembre 2017, non poteva dirsi decorso il termine di fase, dal momento che l'articolo 303, comma 1, lett. b) n. 3 cod. proc. pen. dispone che il secondo termine massimo intermedio di durata delle misure cautelari, cd. termine di fase, è pari ad anni uno e mesi sei quando si procede per delitto per il quale la legge prevede l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo ad anni venti.

Questo termine, trattandosi di misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, va raddoppiato, secondo quanto previsto dall'art. 308 cod. proc. pen., e pertanto non è ancora decorso.

1.2. L'art. 308 cod. proc. pen., nel disciplinare i termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, utilizza sempre il plurale (il riferimento è ai "termini") e fa richiamo all'art. 303 cod. proc. pen. nel suo complesso. Deve concludersi che la regola del doppio dei termini, come limite massimo non superabile pena la perdita di efficacia della misura, è applicabile non solo per la determinazione del termine finale complessivo di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., ma anche per tutti i termini di fase.

Una diversa lettura, fondata sulla considerazione del momento iniziale dei termini ivi considerati, ossia dell'inizio della loro esecuzione, non considera che anche i termini di fase assumono come decorrenza l'inizio dell'esecuzione: specificamente ciò avviene sempre per il primo termine di fase e, per quelli successivi, qualora l'esecuzione sia sopravvenuta successivamente.

Del resto, il termine massimo complessivo (raddoppiato) sarebbe un termine impossibile da raggiungere se ad esso non corrispondesse analogo raddoppio dei termini di fase.



2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) , che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha motivato in ordine agli specifici argomenti addotti dalla difesa, peraltro corroborati da precisi riferimenti giurisprudenziali, per sostenere che la disposizione di cui all'art. 308 cod. proc. pen. ha ad oggetto soltanto i termini complessivi e non anche quelli di fase.

Per affermare che la regola del raddoppio della durata della misura afferisca anche ai termini di fase il Tribunale ha fatto ricorso ad una interpretazione meramente letterale, che però non tiene conto del fatto che il *dies a quo* del termine di durata è stabilito dalla stessa disposizione di legge in modo del tutto disancorato dalla fase processuale, ed è indicato nell'inizio della esecuzione; e trascura di considerare che il plurale "termini" si giustifica alla luce della previsione di termini complessivi diversificati in base alla gravità del reato per il quale si procede.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. L'articolo 308, comma 1, cod. proc. pen., nel fissare il limite massimo di efficacia delle misure cautelari coercitive non custodiali, opera un rinvio ai termini indicati dall'art. 303. Stabilisce, in particolare, che il periodo temporale di efficacia è pari al doppio di tali termini, a far data dall'inizio dell'esecuzione.

La formula normativa pecca di qualche imprecisione perché richiama la scansione dei termini della custodia cautelare, senza fare alcuna distinzione tra termini di fase e termini complessivi, ma con l'indicazione del *dies a quo* di efficacia nell'inizio dell'esecuzione sembra aver riguardo soltanto ai termini complessivi.

I termini di fase, infatti, se si fa eccezione per il primo, hanno ovviamente inizio dal compimento degli atti che segnano l'apertura delle singole fasi, e non certo nel momento in cui ha avuto esecuzione la misura.

Ciò nonostante, il riferimento certo ai termini complessivi, anche in ragione del richiamo all'art. 303 nella sua unitarietà, non può che comportare l'applicazione dei termini di fase alla esecuzione delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare.

In tal senso si è già espressa, e da tempo, la giurisprudenza di legittimità, affermando sia che "ai fini della caducazione automatica delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, la loro durata va computata secondo il medesimo criterio di segmentazione processuale che presiede al calcolo della custodia cautelare, per ciascuna fase e grado del giudizio ... - Sez. 1, n. 587 del



05/03/1990, Sortino, Rv. 183741; v. anche, Sez. F, n. 2561 del 02/08/1990, Lombardi, Rv. 185372 -; sia che il richiamo alla generalità dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. "determina la rilevanza non solo dei termini complessivi, ma anche di quelli intermedi" - Sez. 1, n. 3012 del 22/11/1989, dep. 1990, Barone, Rv. 182970; v., anche Sez. 1, n. 3669 del 31/10/1990, Maturi, Rv. 186045 -.

3. Stabilito che anche alle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare debba applicarsi la disciplina dei termini di fase, non può dubitarsi che la regola del raddoppio contenuta nell'art. 308, comma 1, cod. proc. pen. valga anche per tale categoria di termini.

Se, infatti, la premessa è che il richiamo operato dal menzionato articolo sia all'intera tipologia di termini, sia di fase che complessivi, il raddoppio ivi previsto non può che aver riguardo a tutti i termini evocati. Sarebbe irragionevole ipotizzare una applicazione selettiva del raddoppio, restringendolo soltanto alle operazioni di computo dei termini complessivi con esclusione, a tal punto non giustificabile, dei termini di fase.

4. V'è poi da osservare che, una volta che i termini complessivi soggiacciono al raddoppio, anche i termini di fase non possono che uniformarsi a questa regola per una evidente ragione di coerenza, come peraltro è stato implicitamente già affermato da Sez. 5, n. 39953 del 23/06/2004, Lauro, Rv. 229897 che ha decretato l'applicabilità ai termini delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, ovviamente in base al titolo di reato per il quale si procede, anche dell'ulteriore aumento di sei mesi stabilito dall'art. 303, comma primo lett. b) n. 3-bis cod. proc. pen., per la fase successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio.

Non sarebbe del resto logico ritenere che il raddoppio valga soltanto per i termini complessivi e non anche per quelli interni al decorso processuale su cui i primi sono commisurati.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2020

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il presidente
Giacomo Rocchi

